



## REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI DENOMINATE

### "SCAI - Obbligazioni a Tasso Fisso

2018-2023" Codice ISIN IT0005342800

#### ARTICOLO 1 - IMPORTO NOMINALE DELL'EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DELLE OBBLIGAZIONI

- 1.1 Il prestito denominato "**SCAI - Obbligazioni a Tasso Fisso 2018-2023**" (il "**Prestito**"), disciplinato dal presente regolamento (il "**Regolamento**"), è emesso da Consulenza Aziendale Per L'informatica SCAI – Societa' Per Azioni, con sede legale in Corso Enrico Tazzoli 223 - 10137 Torino, P.IVA e C.F. 02710060019 , iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 02710060019 ("**SCAI**" o l'"**Emittente**") per un importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 7.000.000,00 (settemilioni/00) ed è costituito da massime n. 70 (settanta) obbligazioni a tasso fisso al portatore del valore nominale unitario di Euro 100.000,00 (centomila/00) (il "**Valore Nominale**") in taglio non frazionabile (le "**Obbligazioni**").
- 1.2 L'Emittente impiegherà i proventi derivanti dalle Obbligazioni per realizzare investimenti orientati alla propria crescita attraverso l'acquisizione di partecipazioni in (ovvero aziende o rami d'azienda di) società operanti nel (o comunque sinergiche al) settore dell'Emittente e/o del suo gruppo (le "**Target**"). Tali acquisizioni potranno essere poste in essere (i) direttamente dall'Emittente ovvero  
  
(ii) anche per il tramite di società controllate dallo stesso laddove le Target abbiano un fatturato inferiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).
- 1.3 Le Obbligazioni saranno accentrate presso Monte Titoli S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6 ("**Monte Titoli**"), in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modificazioni e integrazioni (il "**TUF**") e del provvedimento congiunto Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018 "Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata -Provvedimento unico sul post-trading-". In conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità a quanto previsto dagli articoli 83 e seguenti del TUF. I portatori delle Obbligazioni (gli "**Obbligazionisti**") non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni stesse. E' fatto salvo il diritto degli Obbligazionisti di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83- *quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.



## ARTICOLO 2 – PREZZO DI EMISSIONE E VALUTA

- 2.1 Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti (il “**Prezzo di Emissione**”).
- 2.2 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro. Salvo quanto contrariamente previsto dalla legge applicabile, nel caso in cui l’Euro non fosse più riconosciuto dalla banca centrale quale valuta corrente in Italia, qualsiasi riferimento nel presente Regolamento all’Euro, e qualsiasi obbligazione di cui al presente Regolamento in Euro, dovrà essere inteso quale riferito alla valuta che sarà riconosciuta dalla banca centrale quale corrente in Italia (nel caso di più valute correnti, quella che sarà individuata dall’Emittente), al tasso di conversione riconosciuto dalla banca centrale per la conversione dell’Euro in tale valuta, con arrotondamento in difetto o in eccesso come determinato ragionevolmente dall’Emittente.

## ARTICOLO 3 - SOTTOSCRIZIONE E CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

- 3.1 Le Obbligazioni sono riservate esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rivestano la qualifica di “investitore qualificato” ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”) e dell’articolo 35, comma 1, lettera d), del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (il “**Regolamento Intermediari**”) (gli “**Investitori Professionali**”). In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali.
- 3.2 Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.
- 3.3 Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.
- 3.4 Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.
- 3.5 La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio.



#### ARTICOLO 4 – DATA DI EMISSIONE – DATA DI GODIMENTO – PERIODO DI OFFERTA

- 4.1 Le Obbligazioni vengono emesse il 21 settembre 2018 (la “**Data di Emissione**”) e hanno godimento a partire dalla stessa data (la “**Data di Godimento**”).
- 4.2 Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dal 5 settembre 2018 al 18 settembre 2018 (il “**Primo Periodo di Offerta**”).
- 4.3 In caso di mancata sottoscrizione di tutte le Obbligazioni entro la scadenza del Primo Periodo di Offerta, a partire dal 24 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2018 (il “**Secondo Periodo di Offerta**” e, congiuntamente con il Primo Periodo di Offerta, il “**Periodo di Offerta**”), l’Emittente potrà, senza il consenso dei portatori delle Obbligazioni fino a quel momento sottoscritte, offrire ed emettere in varie *tranche* le Obbligazioni, fino all’importo massimo deliberato, aventi a tutti gli effetti gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni sottoscritte nel Primo Periodo di Offerta in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni stesse.
- 4.4 Il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni emesse ai sensi del paragrafo 4.3 che precede sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato del relativo rateo di interessi di competenza rispetto alla Data di Godimento e tali interessi saranno determinati dall’Agente di Calcolo.
- 4.5 Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte alla data del 31 dicembre 2018, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.
- 4.6 L’Emittente potrà procedere in qualunque momento durante il Secondo Periodo di Offerta alla chiusura anticipata delle sottoscrizioni, sospendendo l’accettazione di eventuali ulteriori richieste di adesione, al raggiungimento dell’importo massimo del Prestito, dandone immediata comunicazione mediante apposito comunicato da pubblicarsi nell’area riservata all’Emittente sul sito [www.epic.it](http://www.epic.it).

#### ARTICOLO 5 – DURATA

- 5.1 Le Obbligazioni hanno durata dalla Data di Emissione al 21 dicembre 2023 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi articoli 8 (Rimborso anticipato a opzione dell’Emittente) e 9 (Rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti) del presente Regolamento.

#### ARTICOLO 6 – INTERESSI

- 6.1 Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi (gli “**Interessi**”) al tasso fisso nominale annuo del 5,50% (cinque virgola cinquanta per cento) (il “**Tasso di Interesse**”).
- 6.2 Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata su base semestrale il 21 marzo e il 21 settembre di ciascun anno (ciascuna una “**Data di Pagamento**”), restando inteso che il primo periodo di interessi avrà durata dalla Data di Godimento al 21 marzo 2019 e l’ultimo periodo di interessi avrà durata di tre mesi e coinciderà con la Data di Scadenza, fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo articolo 8 (Rimborso anticipato a opzione dell’Emittente) e articolo 9 (Rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti).
- 6.3 Le Obbligazioni cesseranno di maturare Interessi alla prima tra le seguenti date:
  - (i) la Data di Scadenza; e



- (ii) la Data di Rimborso Anticipato, in caso di rimborso anticipato ai sensi del successivo articolo 8 (Rimborso anticipato a opzione dell'Emittente) e articolo 9 (Rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza, alle Date di Pagamento e/o alla Data di Rimborso Anticipato l'Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni, ai sensi dell'articolo 1224 del codice civile, matureranno interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

- 6.4 L'importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall'Agente di Calcolo moltiplicando il Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).
- 6.5 Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) — secondo la convenzione Actual/Actual (ISDA), come intesa nella prassi di mercato.
- 6.6 Qualora la Data di Pagamento degli interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.
- 6.7 Per “periodo di interessi” si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e il 21 marzo 2019 (escluso), ovvero, limitatamente all'ultimo periodo di interessi, il periodo compreso tra il 21 settembre 2023 (incluso) e il 21 dicembre 2023 (escluso) fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

## ARTICOLO 7 – RIMBORSO

- 7.1 7.1 Fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nel successivo articolo 8 (Rimborso anticipato a opzione dell'Emittente) e articolo 9 (Rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti), le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari, e dunque al 100% (cento per cento) del Valore Nominale, maggiorate del relativo rateo di Interessi di competenza, alle seguenti rate (le “Rate di Rimborso”) e secondo il seguente piano di ammortamento (il “Piano di Ammortamento”):
- (i) il **21 marzo 2022** sarà rimborsato un importo pari a nominali **Euro 28.571,00** (ventottomilacinquecentosettantuno/00) per ciascuna Obbligazione (ossia circa il 30% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione) che conserverà pertanto un Valore Nominale Residuo di Euro 71.429,00 (settantunomilaquattrocentoventinove/00);
- (ii) il **21 marzo 2023** sarà rimborsato un importo pari a nominali **Euro 28.571,00**



(ventottomilacinquecentosettantuno/00) per ciascuna Obbligazione (ossia circa il 30% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione) che conserverà pertanto un Valore Nominale Residuo di Euro 42.858,00 (quarantaduemilaottocentocinquantotto/00);

- (iii) il **21 dicembre 2023** sarà rimborsato il Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione pari ad **Euro 42.858,00** (quarantaduemilaottocentocinquantotto/00) per ciascuna Obbligazione (ossia circa il 40% del valore nominale della stessa).

7.2 Qualora la Data di Scadenza coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

#### **ARTICOLO 8 – RIMBORSO ANTICIPATO A OPZIONE DELL'EMITTENTE**

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 7, l'Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni alle date e secondo le modalità di seguito illustrate (la “**Facoltà di Rimborso Anticipato**”).
- 8.2 L'Emittente si riserva la facoltà di procedere, trascorsi almeno 36 (trentasei) mesi dalla Data di Emissione, al rimborso anticipato totale o parziale delle Obbligazioni in circolazione. Le Obbligazioni assoggettate a rimborso anticipato cesseranno di essere fruttifere alla data di rimborso anticipato (la “**Data di Rimborso Anticipato**”). Il rimborso anticipato sarà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione delle spese, per importi corrispondenti al taglio minimo dell'Obbligazione e con l'obbligo di corrispondere un interesse aggiuntivo da parte dell'Emittente, tramite Monte Titoli, pari all'1% (uno per cento) degli importi rimborsati anticipatamente.
- 8.3 Nel caso di un rimborso anticipato parziale, l'importo in linea capitale rimborsato anticipatamente (l'“**Importo Anticipato**”) sarà detratto dalle Rate di Rimborso successive in ordine cronologico, ovvero:
- (i) se l'Importo Anticipato è inferiore o pari alla prima Rata di Rimborso successiva, l'Importo Anticipato sarà detratto solo dalla prima Rata di Rimborso successiva;
  - (ii) se l'Importo Anticipato è superiore alla prima Rata di Rimborso successiva, la differenza sarà detratta anche dalla seconda Rata di Rimborso successiva e, se necessario, anche dalle Rate di Rimborso che seguono, fino a concorrenza dell'Importo Anticipato.
- 8.4 La Facoltà di Rimborso Anticipato potrà essere esercitata dall'Emittente, mediante comunicazione scritta da far pervenire al Rappresentante Comune, ove nominato, e all'Agente di Calcolo, mediante apposito comunicato da pubblicarsi nell'area riservata all'Emittente sul sito [www.epic.it](http://www.epic.it) con almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista per il rimborso delle Obbligazioni.

#### **ARTICOLO 9 – RIMBORSO ANTICIPATO A OPZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

- 9.1 Gli Obbligazionisti hanno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (ciascuno dei quali costituisce un “**Evento di rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti**”):
- (i) mancato rispetto, mancata rilevazione e/o mancata consegna agli Obbligazionisti dei Financial Covenants (questi ultimi come definiti ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento);



- (ii) l'assoggettamento dell'Emittente a procedure concorsuali (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il deposito di una domanda cosiddetta "prenotativa" ai sensi dell'articolo 161, comma 6 del R.D. n. 267 del 1942, come successivamente modificato, e il deposito di una domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, comma 6), di liquidazione o avvio di trattative con i creditori ovvero cessione di beni ai creditori;
- (iii) il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (iv) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente di una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente, a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) ("**Cross Default**"); -
- (v) mancato pagamento, entro 30 Giorni Lavorativi dalla relativa scadenza, degli importi dovuti dall'Emittente agli Obbligazionisti in relazione alle Obbligazioni;
- (vi) mancata costituzione in pegno a favore degli Obbligazionisti, a garanzia delle Obbligazioni, delle partecipazioni che saranno acquisite in società Target individuate dall'Emittente ai sensi del successivo paragrafo 10.3(i), entro 10 Giorni Lavorativi dalla relativa acquisizione.

9.2 In caso di avveramento di un Evento di rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti, è facoltà degli Obbligazionisti di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni, a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata alla sede dell'Emittente che dovrà essere ricevuta dall'Emittente entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla comunicazione, da parte dell'Emittente, dell'avveramento di un Evento di rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti nell'area riservata all'Emittente sul sito [www.epic.it](http://www.epic.it), restando inteso che il rimborso di ogni importo dovuto e relativo al Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni a titolo di capitale, interessi e oneri di qualsiasi natura dovrà essere eseguito dall'Emittente in favore degli Obbligazionisti richiedenti entro i 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta di rimborso (la "**Data di Rimborso Anticipato**").

9.3 Il rimborso anticipato di cui al presente articolo avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla data di rimborso anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

## **ARTICOLO 10 – IMPEGNI DI SCAI CONSULTING S.R.L. E DI SCAI FINANCE S.R.L. E GARANZIE**

### **DELL'EMITTENTE**

10.1 In aggiunta all'impegno di cui al paragrafo 11.1.1 che segue, l'Emittente si impegna a far sì che, alla Data di Emissione:

- (i) SCAI Consulting S.r.l. sottoscriva a favore degli Obbligazionisti una dichiarazione con cui la stessa si impegni ad integrare sul Conto di Deposito la provvista dell'Emittente per il pagamento di quanto dovuto in relazione alle Obbligazioni, qualora tale provvista, da parte dell'Emittente, risulti insufficiente alla data del trentesimo giorno precedente le relative scadenze di pagamento, restando inteso che l'integrazione dovrà effettuarsi entro il ventesimo giorno antecedente la scadenza in questione; e
- (ii) SCAI Finance S.r.l. sottoscriva a favore degli Obbligazionisti una dichiarazione con cui la stessa si impegni ad integrare sul Conto di Deposito la provvista dell'Emittente per il pagamento di quanto dovuto in relazione alle Obbligazioni, qualora tale provvista, da



parte dell'Emittente, risulti insufficiente alla data del trentesimo giorno precedente le relative scadenze di pagamento, restando inteso che l'integrazione dovrà effettuarsi entro il ventesimo giorno antecedente la scadenza in questione.

- 10.2 A garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Regolamento ed, in particolare, per il caso in cui l'Emittente non adempia ai propri impegni di cui al paragrafo 11.1.1 e SCAI Consulting S.r.l. e SCAI Finance S.r.l. non adempiano al proprio obbligo di eventualmente integrare sul Conto di Deposito la provvista dell'Emittente per il pagamento di quanto dovuto in relazione alle Obbligazioni, l'Emittente si impegna a concedere in pegno a favore degli Obbligazionisti, alla Data di Emissione, i propri crediti nei confronti delle società SCAI Consulting S.r.l., SCAI Finance S.r.l., IT Euro Consulting S.r.l. e SCAI Tecno S.p.A. (le "**Società Rilevanti**") derivanti dai contratti di servizio in essere, restando inteso che costituirà evento di default dell'Emittente, che legittimerà l'escussione di tale pegno, la mancata provvista sul Conto di Deposito da parte dell'Emittente e/o di SCAI Consulting S.r.l. e/o di SCAI Finance S.r.l. 15 giorni prima delle date in cui gli stessi (a seconda dei casi) debbano eseguire i pagamenti in dipendenza delle Obbligazioni nei confronti degli Obbligazionisti.
- 10.3 A garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente Regolamento ed, in particolare, a garanzia della restituzione del capitale delle Obbligazioni e del pagamento degli interessi, anche di mora, l'Emittente si impegna a costituire e a procurare la costituzione della garanzia di seguito indicata in favore degli Obbligazionisti, il tutto nel rispetto delle limitazioni di legge applicabili, e previo esperimento delle formalità richieste o previste ai sensi della legge applicabile, anche sotto il profilo dell'interesse sociale e delle norme in materia di assistenza finanziaria, per la valida concessione della stessa:
- (i) **pegno Target:** l'Emittente si impegna a costituire (e se del caso a far sì che le sue controllate eventualmente coinvolte nella relativa operazione costituiscano) in pegno a favore degli Obbligazionisti, a garanzia delle Obbligazioni, entro 10 Giorni Lavorativi dalla relativa acquisizione, le partecipazioni che saranno acquisite in società Target individuate dall'Emittente ed aventi un fatturato (come da ultimo bilancio regolarmente approvato) superiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) e acquisite mediante utilizzo dei proventi dell'Emissione secondo quanto previsto al paragrafo 1.2 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 11 – IMPEGNI DELL'EMITTENTE**

- 11.1 Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:
1. depositare gli importi di volta in volta dovuti per interessi e/o capitale in relazione alle Obbligazioni su un conto corrente dedicato dell'Emittente in corso di apertura presso FinecoBank S.p.A. (il "**Conto di Deposito**") 30 giorni prima della relativa Data di Pagamento o delle date di pagamento delle Rate di Rimborso, a seconda del caso, ferma restando la facoltà dell'Emittente di investire tali giacenze in strumenti monetari o equipollenti sino alla data di messa a disposizione di BNYM delle somme dovute agli Obbligazionisti sul conto in corso di apertura presso BNYM (il "**Conto di Addebito**");
  2. non cessare né modificare significativamente la propria attività principale;



3. comunicare prontamente agli Obbligazionisti o al Rappresentante Comune, ove eventualmente nominato, il verificarsi di (i) un inadempimento di obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente che provochi un evento di Cross Default e (ii) dell'avveramento di un Evento di rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti;
4. far sì che per tutta la durata delle Obbligazioni tutti i seguenti parametri finanziari siano rispettati a ciascuna Data di Calcolo (i “**Financial Covenants**”), il cui rispetto sarà verificato dall'Emittente, sulla base delle risultanze del bilancio consolidato debitamente approvato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente stesso, con cadenza annuale riferita al 31 dicembre di ciascun anno precedente:
  - (i) il mantenimento di un *Leverage Ratio* non superiore a:
    - 2,50 (due virgola cinquanta) al 31 dicembre 2018;
    - 2,00 (due virgola zero) al 31 dicembre 2019;
    - 1,5 (uno virgola cinquanta) al 31 dicembre 2020;
    - 1,5 (uno virgola cinquanta) al 31 dicembre 2021;
    - 1,5 (uno virgola cinquanta) al 31 dicembre 2022;
  - (ii) il mantenimento di *Debt to Equity Ratio* non superiore a:
    - 2,50 (due virgola cinquanta) al 31 dicembre 2018;
    - 2,00 (due virgola zero) al 31 dicembre 2019;
    - 1,5 (uno virgola cinquanta) al 31 dicembre 2020;
    - 1,5 (uno virgola cinquanta) al 31 dicembre 2021;
    - 1,5 (uno virgola cinquanta) al 31 dicembre 2022;
5. pubblicare, nell'area riservata all'Emittente sul sito [www.epic.it](http://www.epic.it) (i) ai fini dell'obbligo di cui al punto 1 che precede, 30 giorni prima della relativa Data di Pagamento o delle date di pagamento delle Rate di Rimborso, a seconda del caso, copia dell'estratto conto relativo al Conto di Deposito dal quale risulti l'avvenuto accredito degli interessi e/o del capitale di volta in volta dovuti in relazione alle Obbligazioni (ii) ai fini dell'obbligo di cui al punto 4 che precede, entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione dei propri bilanci in assemblea, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, dei Financial Covenants alla Data di Calcolo da parte dell'Emittente (“**Dichiarazione sui Parametri**”);
6. non costituire Oneri a garanzia del proprio Indebitamento Finanziario salvo il caso in cui tali Oneri costituiscano Oneri Autorizzati;
7. con riferimento agli esercizi 2018 e 2019, non distribuire ai propri soci alcun dividendo;
8. con riferimento agli esercizi dal 2020 in poi, distribuire dividendi, laddove ritenuto opportuno dall'Emittente, solo qualora siano rispettati i *Financial Covenants* e nel limite della misura massima del 50% del *Free Cash Flow* dopo il servizio del debito;





9. deliberare nell'assemblea di approvazione del bilancio delle Società Rilevanti la distribuzione degli eventuali utili che saranno accreditati, per quanto di competenza dell'Emittente, fino al pagamento degli interessi e fino a concorrenza degli stessi, sul Conto di Deposito;
10. pubblicare nell'area riservata all'Emittente sul sito [www.epic.it](http://www.epic.it), il bilancio annuale di esercizio separato e consolidato sottoposto a revisione contabile da parte di un revisore esterno ai sensi del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, e la relazione semestrale consolidata di esercizio (da approvarsi entro 90 giorni dopo la chiusura del semestre) prontamente dopo l'approvazione degli stessi da parte dell'organo societario competente;
11. pubblicare nell'area riservata all'Emittente sul sito [www.epic.it](http://www.epic.it) le informazioni relative a operazioni straordinarie o altri eventi rilevanti che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sul valore delle Obbligazioni;
12. rendersi disponibile a partecipare ad almeno una video-conferenza con gli investitori (da tenersi secondo gli standard della piattaforma [www.epic.it](http://www.epic.it) e con modalità da concordarsi) nel corso di ciascun anno solare, per illustrare i dati di bilancio consolidato e l'aggiornamento del piano industriale dell'Emittente;
13. informare prontamente gli Obbligazionisti o il Rappresentante Comune, ove eventualmente nominato, in merito ad ogni acquisizione di Target da parte dell'Emittente stesso o sua controllata.

#### **ARTICOLO 12 – SERVIZIO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**

- 12.1 Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli. A tal fine l'Emittente, con contratto sottoscritto in data 30 luglio 2018, ha incaricato quale agente dei pagamenti e quale banca di appoggio per il pagamento delle competenze dovute a Monte Titoli, The Bank of New York Mellon SA/NV –Milan Branch (“**BNYM**”).

#### **ARTICOLO 13 – STATUS DELLE OBBLIGAZIONI**

- 13.1 Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate e non subordinate, presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni generali inderogabili di legge.
- 13.2 Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

#### **ARTICOLO 14 – AGENTE DI CALCOLO**

- 14.1 Le funzioni di agente di calcolo saranno svolte da BNYM.
- 14.2 I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei



confronti degli Obbligazionisti e dell'Emittente.

#### **ARTICOLO 15 – TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA**

15.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

#### **ARTICOLO 16 – ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE**

16.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile.

16.2 L'assemblea degli Obbligazionisti (l'**"Assemblea degli Obbligazionisti"**) delibera, ai sensi dell'articolo 2415 del Codice Civile:

1. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il **"Rappresentante Comune"**), fermo restando quanto infra precisato;
2. sulle modificazioni delle condizioni del Prestito Obbligazionario;
3. sulla proposta di concordato;
4. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
5. sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

16.3 L'Assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino un ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

16.4 Si applicano all'Assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

16.5 Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

16.6 Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2417 del Codice Civile.

16.7 Il Rappresentante Comune provvede:



- (i) all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti; e
- (ii) a tutelare gli interessi comuni degli Obbligazionisti nei rapporti con l'Emittente.

16.8 Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

#### **ARTICOLO 17 – REGIME FISCALE**

- 17.1 Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.
- 17.2 L'Obbligazionista è tenuto a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

#### **ARTICOLO 18 - QUOTAZIONE**

- 18.1 L'Emittente, alla Data di Emissione, non ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") istanza di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) ovvero sul segmento professionale ExtraMOT PRO.

#### **ARTICOLO 19 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

- 19.1 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie, ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi e che gli stessi siano prontamente comunicati secondo le modalità previste all'articolo 20 che segue. Il Regolamento potrà essere altresì modificato dall'Emittente per recepire modifiche richieste da disposizioni imperative di legge.

#### **ARTICOLO 20 – VARIE**

- 20.1 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni, incluse le comunicazioni inerenti a un eventuale rimborso anticipato, saranno considerate come valide se effettuate mediante avviso pubblicato nell'area riservata all'Emittente sul sito [www.epic.it](http://www.epic.it) e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.
- 20.2 La sottoscrizione, l'acquisto e/o il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.
- 20.3 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

## ARTICOLO 21 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 21.1 Il presente Regolamento è regolato dalla legge italiana, e deve essere interpretato in conformità alla legge italiana.
- 21.2 Per qualsiasi controversia relativa alle Obbligazioni che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

## ARTICOLO 22 – DEFINIZIONI

Viene riportato qui di seguito l’elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all’interno del Regolamento. Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda.

- 22.1 **Assemblea degli Obbligazionisti** ha il significato di cui al paragrafo 16.2.
- 22.2 **BNYM** ha il significato di cui al paragrafo 12.1.
- 22.3 **Borsa Italiana** indica Borsa Italiana S.p.A. con sede in Piazza Affari n. 6, Milano.
- 22.4 **Conto di Addebito** ha il significato di cui al paragrafo 11.1.1.
- 22.5 **Conto di Deposito** ha il significato di cui al paragrafo 11.1.1.
- 22.6 **Cross Default** ha il significato di cui al paragrafo 9.1(iv).
- 22.7 **Data di Calcolo** indica il 31 dicembre di ciascun anno. A ciascuna Data di Calcolo, i dati di riferimento per il calcolo dei Financial Covenants saranno relativi:
- (i) per le misure di conto economico e rendiconto finanziario (ad esempio, valore della produzione, EBITDA, proventi e oneri finanziari, investimenti), ai 12 (dodici) mesi precedenti la Data di Calcolo (convenzione LTM – Last Twelve Months);
  - (ii) per le misure di stato patrimoniale (ad esempio, crediti e Posizione Finanziaria Netta), alla Data di Calcolo.
- 22.8 **Data di Emissione** ha il significato di cui al paragrafo 4.1.
- 22.9 **Data di Godimento** ha il significato di cui al paragrafo 4.1.
- 22.10 **Data di Pagamento** ha il significato di cui al paragrafo 6.2.
- 22.11 **Data di Scadenza** ha il significato di cui al paragrafo 5.1.
- 22.12 **Debt to Equity Ratio** indica il rapporto fra la Posizione Finanziaria Netta ed i Mezzi Propri alla Data di Calcolo di riferimento, sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio annuale consolidato.
- 22.13 **Dichiarazione sui Parametri** ha il significato di cui al paragrafo 11.1.5
- 22.14 **EBITDA** indica la somma algebrica delle seguenti voci di conto economico:
- (+) A) valore della produzione;
  - (-) B) costi della produzione;
  - (+) i costi per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (per la sola parte riferita ai canoni relativi a operazioni di locazione finanziaria od operativa, relativa ai



beni utilizzati in leasing, nell'ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17);

- (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), comprese le sottovoci;
- (+) gli accantonamenti per rischi di cui al numero 12) della lettera B);
- (+) gli altri accantonamenti di cui al numero 13) della lettera B).

22.15 **Emittente** ha il significato di cui al paragrafo 1.1.

22.16 **Evento di rimborso anticipato a opzione degli Obbligazionisti** ha il significato di cui al paragrafo 9.1.

22.17 **Evento Pregiudizievole Significativo** indica evento, fatto o circostanza, o serie di eventi, fatti o circostanze, le cui conseguenze:

- (i) influiscano negativamente in modo significativo sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e/o operativa dell'Emittente; e/o
- (ii) comportino l'incapacità dell'Emittente di adempiere alle proprie obbligazioni di cui alle Obbligazioni.

22.18 **Facoltà di Rimborso Anticipato** ha il significato di cui al paragrafo 8.1.

22.19 **Financial Covenants** ha il significato di cui al paragrafo 11.1.4.

22.20 **Free Cash Flow** indica, sulla base di un prospetto di calcolo basato sulle voci del bilancio dell'Emittente (con  $\Delta$  si intende la variazione intervenuta di cui all'art. 2425 del Codice Civile tra l'esercizio chiuso e l'esercizio precedente), la somma algebrica di:

1. (+) A-B Differenza tra valore e costi della produzione;
2. (+) B10 Ammortamenti e svalutazioni;
3. (+) B12 Accantonamenti per rischi;
4. (+) B13 Altri accantonamenti;
5. (+)  $\Delta$  Dei fondi iscritti nello Stato Patrimoniale (B Fondi per rischi e oneri, C Trattamento di fine rapporto di lavoro);
6. (-) 22 Imposte sul reddito d'esercizio;
7. (-)  $\Delta$  attività correnti (C.I Rimanenze + C.II Crediti + D Ratei e risconti);
8. (+)  $\Delta$  Passività correnti (D6 Acconti, D7 Debiti verso fornitori, D12 Debiti tributari, D13 Debiti verso istituti di previdenza, D14 Altri debiti, E Ratei e risconti passivi);
9. (-)  $\Delta$  Immobilizzazioni per attività di investimento e disinvestimento (B Immobilizzazioni + B 10 Ammortamenti e svalutazioni, fermo restando che gli incrementi delle immobilizzazioni finanziarie non terranno conto della voce B) III (Immobilizzazioni finanziarie) 4) Strumenti finanziari derivati attivi e della voce C) III (Attività finanziarie) che non costituiscono immobilizzazioni 5) Strumenti finanziari derivati attivi, dell'articolo 2424 del Codice Civile);
10. (+) C Proventi e oneri



11. (+)  $\Delta$  PFN;
12. (+) E Proventi e oneri straordinari.
- 22.21 **Giorno Lavorativo** indica qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Milano sono aperte per l'esercizio della normale attività e il TARGET 2 – ossia il sistema che consente in tempo reale alle banche centrali aderenti all'UE di effettuare pagamenti di importo rilevante in moneta unica – ovvero ogni sistema a questo successivo, è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.
- 22.22 **Importo Anticipato** ha il significato di cui al paragrafo 8.3.
- 22.23 **Indebitamento Finanziario** indica l'indebitamento finanziario dell'Emittente conseguente a nuove emissioni da parte dell'Emittente di obbligazioni, titoli di debito o altri strumenti finanziari che prevedano obblighi di rimborso, fermo restando che non rientra nella definizione di Indebitamento Finanziario qualsiasi altra forma di indebitamento finanziario contratto o da contrarre diverso da quello specificamente qui indicato.
- 22.24 **Interessi** ha il significato di cui al paragrafo 6.1.
- 22.25 **Investitori Professionali** ha il significato di cui al paragrafo 1.3.
- 22.26 **Leverage Ratio** indica il rapporto fra Posizione Finanziaria Netta e EBITDA alla Data di Calcolo di riferimento, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio annuale consolidato.
- 22.27 **Mezzi Propri** indica il totale della voce A) Patrimonio Netto dello stato patrimoniale passivo.
- 22.28 **Monte Titoli** ha il significato di cui al paragrafo 1.3.
- 22.29 **Obbligazioni** ha il significato di cui al paragrafo 1.1.
- 22.30 **Obbligazionisti** ha il significato di cui al paragrafo 1.3.
- 22.31 **Oneri** indica i diritti reali di garanzia, i privilegi o le garanzie di natura personale.
- 22.32 **Oneri Autorizzati** indica:
- (i) gli Oneri già esistenti alla data di emissione delle Obbligazioni;
  - (ii) gli Oneri costituendi ai sensi della vigente normativa applicabile;
  - (iii) gli Oneri alla cui costituzione gli Obbligazionisti abbiano espressamente acconsentito in conformità alla vigente normativa applicabile;
  - (iv) gli Oneri relativi a beni oggetto di acquisizioni future;
  - (v) gli Oneri costituendi nell'ambito dello svolgimento dell'attività ordinaria o straordinaria dell'Emittente e delle società dalla stessa controllate, ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi operazione di factoring o di sconto fatture;
  - (vi) Oneri diversi da quelli indicati nei precedenti punti da (i) a (iv), a condizione che il valore complessivo di tali Oneri costituiti in relazione all'Indebitamento Finanziario nel corso dell'intera durata del Prestito non sia superiore ad Euro 100.000,00 (centomila).
- 22.33 **Periodo di Offerta** ha il significato di cui al paragrafo 4.3.
- 22.34 **Piano di Ammortamento** ha il significato di cui al paragrafo 7.1.
- 22.35 **Posizione Finanziaria Netta (o PFN)** indica la somma algebrica delle seguenti voci di stato



patrimoniale:

- (+) le seguenti sottovoci riportate nel Passivo D) Debiti:
  - obbligazioni;
  - obbligazioni convertibili;
  - debiti verso soci per finanziamenti;
  - debiti verso banche;
  - debiti verso altri finanziatori;
  - debiti rappresentati da titoli di credito;
- (-) la voce C.IV disponibilità liquide nell'attivo del bilancio dell'Emittente;
- (-) la voce C.III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni nell'attivo del bilancio dell'Emittente.

22.36 **Prestito** ha il significato di cui al paragrafo 1.1.

22.37 **Prezzo di Emissione** ha il significato di cui al paragrafo 2.1.

22.38 **Primo Periodo di Offerta** ha il significato di cui al paragrafo 4.2.

22.39 **Rappresentante Comune** ha il significato di cui al paragrafo 16.2.1.

22.40 **Rate di Rimborso** ha il significato di cui al paragrafo 7.1.

22.41 **Regolamento** ha il significato di cui al paragrafo 1.1.

22.42 **Regolamento Emittenti** ha il significato di cui al paragrafo 3.1.

22.43 **Regolamento Intermediari** ha il significato di cui al paragrafo 3.1.

22.44 **Società Rilevanti** ha il significato di cui al paragrafo 10.2.

22.45 **SCAI** ha il significato di cui al paragrafo 1.1.

22.46 **Secondo Periodo di Offerta** ha il significato di cui al paragrafo 4.3.

22.47 **Target** ha il significato di cui al paragrafo 1.2.

22.48 **Tasso di Interesse** ha il significato di cui al paragrafo 6.1.

22.49 **TUF** ha il significato di cui al paragrafo 1.3.

22.50 **Valore Nominale** ha il significato di cui al paragrafo 1.1.

22.51 **Valore Nominale Residuo** indica, con riferimento a ciascuna Obbligazione, l'importo in linea capitale di detta Obbligazione non ancora rimborsato dall'Emittente.